

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016
118/2016/R/EFR**

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 104/11, IN MATERIA DI
TRASPARENZA DEI CONTRATTI DI VENDITA AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, e il relativo Allegato A (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 287/2014/E/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 287/2014/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 87/2015/E/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 87/2015/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- gli esiti delle verifiche ispettive svolte dall'Autorità ai sensi delle deliberazioni 287/2014/E/efr e 87/2015/E/efr.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 104/11, l'Autorità ha definito i requisiti che i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili devono presentare al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti;
- la deliberazione ARG/elt 104/11, più in dettaglio, prevede che:
 - ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto;
 - ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. secondo modalità da quest'ultimo definite;
- la deliberazione ARG/elt 104/11, inoltre, con riferimento agli strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile, prevede che:
 - ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indichi, nel proprio materiale promozionale e informativo, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale, le caratteristiche delle medesime offerte, precisando che il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia;
 - il Codice di condotta commerciale sia integrato, all'articolo 10, commi 10.4 e 10.6, prevedendo che, nella sezione dei contratti di fornitura di energia elettrica in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte, sia evidenziata separatamente anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, anche qualora il contratto di fornitura preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;
 - ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporti, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
 - i. le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni, già previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009, relative al mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta;
 - ii. le eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta, tenendo conto di quanto già previsto all'articolo 3 della medesima deliberazione ARG/elt 104/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con le deliberazioni 287/2014/E/efr e 87/2015/E/efr, ha approvato due campagne di verifiche ispettive in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, svoltesi presso complessive sei società di vendita nel biennio 2014 - 2015;
- le sei verifiche ispettive di cui al precedente alinea, conclusesi rilevando la sostanziale conformità dei contratti di vendita a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 104/11, hanno evidenziato la necessità di apportare alcune integrazioni alla medesima deliberazione. Più in dettaglio:
 - nei contratti di vendita di energia elettrica a clienti finali relativi a utenze in bassa tensione (per i quali trova applicazione il Codice di condotta commerciale), alcune società di vendita si sono limitate a dare separata evidenza alla componente tariffaria A3, senza descriverne la finalità;
 - alcune società di vendita hanno sottolineato l'esigenza che i documenti di fatturazione siano il più possibile standardizzati per le medesime tipologie di clienti e che, ad esempio, le comunicazioni del mix di approvvigionamento energetico siano identicamente riportate in tutti i documenti medesimi e non solo in alcuni di essi nel corso dell'anno;
 - alcune società di vendita hanno evidenziato che l'obbligo di annullare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, un numero di garanzie di origine pari alla quantità, espressa in MWh, di energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita al medesimo anno di competenza potrebbe incontrare alcune criticità nel caso di rettifiche dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata, da parte delle imprese distributrici, anche successive al predetto termine; e che, al fine di evitare tali eventuali criticità, sono solite approvvigionarsi prudenzialmente di quantitativi di garanzie di origine in eccesso rispetto alle reali esigenze.

RITENUTO OPPORTUNO:

- apportare modifiche e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 104/11 e al Codice di condotta commerciale attualmente vigenti, esplicitando e puntualizzando alcune previsioni già in essi contenute, al fine di migliorare la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza e al fine di introdurre semplificazioni;
- prevedere in particolare che:
 - nei contratti di vendita di energia elettrica a clienti finali relativi a utenze in bassa tensione (per i quali trova applicazione il Codice di condotta commerciale), oltre a dare generica separata evidenza alla componente tariffaria A3, venga indicata con chiarezza la finalità della medesima componente, utilizzando, per semplicità e uniformità, una formulazione appositamente definita. Ciò affinché i clienti finali che concludono contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili siano consapevoli del

fatto che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è già incentivata tramite le somme raccolte con la componente tariffaria A3; e che, pertanto, l'eventuale ulteriore maggiore costo introdotto dalla società di vendita assume finalità differenti;

- ai fini della definizione del numero di garanzie di origine che ciascuna società di vendita deve annullare annualmente, possano essere utilizzati i dati di misura dell'energia elettrica venduta come rinnovabile ai clienti finali da ciascuna società di vendita aggiornati alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, senza tenere conto di eventuali successive rettifiche;
- non estendere a tutti i documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale l'obbligo, in capo alle società di vendita, di riportare le informazioni relative al mix energetico e le eventuali ulteriori indicazioni attualmente previste, al fine di non introdurre nuovi potenziali aggravii amministrativi; peraltro, sulla base dell'attuale formulazione della deliberazione ARG/elt 104/11, le società di vendita possono già operare tale estensione, qualora lo ritengano preferibile anche per le manifestate esigenze di standardizzazione;
- non prevedere una specifica consultazione dei soggetti interessati in quanto gli interventi di regolazione sopra esposti sono attuativi ed esplicativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione (articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A)

DELIBERA

1. la deliberazione ARG/elt 104/11 è modificata nei seguenti punti:
 - all'articolo 3, comma 3.1, dopo le parole “pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno,” sono aggiunte le seguenti: “come determinata sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata comunicati dalle imprese distributrici e aggiornati alla data del 31 gennaio dell'anno successivo,”;
 - all'articolo 5, il comma 5.2 è sostituito dal seguente: “
5.2 Il Codice di condotta commerciale è integrato nei seguenti punti:
 - a) all'articolo 10, comma 10.4, le parole: “Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, riportando anche la seguente dicitura: “La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.”.”;

- b) all'articolo 10, comma 10.6, dopo le parole “preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale”, sono inserite le seguenti “, ad eccezione dell'evidenza della componente tariffaria A3.”.”;
2. le disposizioni di cui al punto 1, recanti modifiche all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 104/11, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016 con riferimento all'energia elettrica fornita nell'anno precedente ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 3. le disposizioni di cui al punto 1, recanti modifiche all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 104/11, trovano applicazione a decorrere dall'1 giugno 2016;
 4. la presente deliberazione, la deliberazione ARG/elt 104/11 e il Codice di condotta commerciale, come modificati dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni